



POSSIBILI SVERSAMENTI ABUSIVI NEL CANALE H DI BARLETTA E IPOTESI DI REATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 LA VICENDA DEL CANALE H DI BARLETTA**
- 2 IL REATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE PREVISTO DALL'ART. 452-BIS C.P.**
- 3 LA DIFFERENZA TRA INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE**
- 4 L'ART. 452-BIS C.P. È APPLICABILE AL CASO DEL CANALE H?**
- 5 CONCLUSIONI**

1 LA VICENDA DEL CANALE H DI BARLETTA

Negli ultimi giorni il **Canale H di Barletta** è tornato al centro dell'attenzione pubblica.-
Le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni, gli interventi degli enti competenti e i temporanei divieti di balneazione hanno riacceso il dibattito sulla qualità delle acque e sulla tutela dell'ambiente.-

La vicenda ha inevitabilmente sollevato un interrogativo giuridico: situazioni di questo tipo possono avere soltanto rilievo amministrativo oppure, in presenza di determinati presupposti, possono integrare anche una fattispecie di reato?-

Tra le ipotesi astrattamente prospettabili vi è quella prevista dall'**art. 452-bis c.p.**, introdotto nel 2015 nell'ambito della disciplina sui cosiddetti "ecoreati" e recentemente modificato dal d.lgs. n. 81/2026.-

Ma quando si configura realmente il reato di inquinamento ambientale?

E questa fattispecie potrebbe trovare applicazione anche nel caso del Canale H?-

Cerchiamo di comprenderlo.-

2 IL REATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE PREVISTO DALL'ART. 452-BIS C.P.

L'art. 452-bis c.p. punisce chi cagiona abusivamente una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

- delle acque o dell'aria;
- di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema o di un habitat;
- della biodiversità, anche agraria;
- della flora o della fauna.-

In parole semplici, per parlare di inquinamento ambientale devono essere dimostrati alcuni elementi fondamentali:

- ✓ **una condotta abusiva;**
- ✓ **un danno ambientale concreto e rilevante;**
- ✓ **il collegamento tra quella condotta e il danno;**
- ✓ **il dolo oppure, nei casi previsti dall'art. 452-quinquies c.p., la colpa.-**

COSA SIGNIFICANO "COMPROMISSIONE" E "DETERIORAMENTO"?

La **compromissione** si verifica quando l'ambiente non riesce più a svolgere la sua funzione: **l'acqua non è più utilizzabile, il mare non è più balneabile o un habitat non è più adatto alle specie che lo popolano.-**

Il **deterioramento** è un evidente peggioramento dell'ambiente: **acqua inquinata, fondali alterati, pesci in difficoltà oppure flora e fauna danneggiate.-**

I due eventi sono alternativi: **per configurare il reato è sufficiente dimostrare la compromissione oppure il deterioramento.**-

Entrambi, però, devono essere:

- **significativi**, cioè concreti, rilevanti e non minimi o trascurabili;
- **misurabili**, cioè oggettivamente verificabili attraverso analisi, campionamenti, sopralluoghi, fotografie o altri elementi di prova.-

Il danno **non deve essere necessariamente irreversibile**, ma deve rappresentare un'alterazione effettiva e apprezzabile dell'ambiente.-

QUANDO UNA CONDOTTA È ABUSIVA?

La condotta può essere abusiva non soltanto quando manca un'autorizzazione, ma anche quando vengono violati limiti, prescrizioni, leggi o regolamenti.-

Può essere abusiva, ad esempio, l'immissione di reflui in un punto diverso da quello autorizzato oppure l'utilizzo di tombini destinati alle acque meteoriche per scaricare acque reflue industriali o domestiche.-

Non basta, però, scoprire uno scarico irregolare.-

Per configurare l'art. 452-bis c.p. occorre dimostrare che proprio quello scarico abbia provocato una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'ecosistema.-

CHI PUÒ COMMITTERE IL REATO?

L'inquinamento ambientale è un **reato comune**: può essere commesso da chiunque, non soltanto da imprenditori o titolari di industrie.-

Può risponderne, ad esempio, **chi effettua materialmente lo scarico, chi lo ordina oppure chi, avendo l'obbligo e il potere di impedirlo, consapevolmente non interviene.**-

DEVE ESSERCI UN DANNO EFFETTIVO PER L'AMBIENTE

L'art. 452-bis c.p. è un **reato di danno**: non basta una condotta irregolare o potenzialmente pericolosa, ma deve essersi verificato un danno effettivo per l'ambiente.-

Occorre, quindi, dimostrare che quella condotta abbia realmente provocato una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili** delle acque, dell'aria, del suolo o dell'ecosistema.-

In parole semplici: **non basta il pericolo di inquinare; l'ambiente deve essere stato concretamente danneggiato.-**

L'ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO O COLPA?

Il reato di inquinamento ambientale può essere commesso innanzitutto con **dolo generico**: l'autore è consapevole di agire abusivamente e vuole provocare la compromissione o il deterioramento dell'ambiente.-

Non è necessario che persegua un vantaggio economico o abbia come obiettivo specifico quello di inquinare.-

È sufficiente anche il **dolo eventuale**, che ricorre quando il soggetto, pur non volendo direttamente il danno, **conosce il rischio che si verifichi e decide ugualmente di proseguire la propria attività.-**

L'inquinamento ambientale può essere punito anche a titolo di **colpa**, ai sensi dell'art. 452-quinquies c.p., quando il danno deriva da negligenza, imprudenza, imperizia oppure dalla violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni.-

In questo caso, non occorre che l'autore abbia voluto o accettato il danno: è sufficiente che **avrebbe potuto e dovuto prevederlo ed evitarlo**, e la pena è ridotta rispetto alla fattispecie dolosa.-

3 LA DIFFERENZA TRA INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE

Il reato di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-bis c.p. deve essere distinto dal più grave **delitto di disastro ambientale**, disciplinato dall'art. 452-quater c.p.-

La differenza riguarda soprattutto **la gravità, l'estensione e la reversibilità del danno.-**

L'inquinamento ambientale richiede una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, ma **non necessariamente irreversibili.-**

Il disastro ambientale presuppone, invece, una situazione più grave, caratterizzata da un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oppure da un ripristino particolarmente complesso e conseguibile soltanto attraverso provvedimenti eccezionali.-

Non ogni grave episodio di inquinamento costituisce automaticamente un disastro ambientale.

La qualificazione giuridica dipende dalle caratteristiche concrete dell'evento e dagli effetti prodotti sull'ambiente.-

L'ART. 452-BIS C.P. È APPLICABILE AL CASO DEL CANALE H?

Nel caso del Canale H, tra le possibili cause, si ipotizzano una rottura dell'infrastruttura oppure l'immissione, volontaria, nei tombini destinati alle acque meteoriche, di reflui provenienti da attività produttive o da utenze condominiali.-

Se confermata, una simile condotta potrebbe presentare carattere abusivo. Ma sarebbe sufficiente per configurare il reato di inquinamento ambientale?-

Non sarebbe sufficiente accertare, da una parte, la presenza di uno scarico abusivo e, dall'altra, l'alterazione delle acque. **Occorrerebbe dimostrare che il danno ambientale sia stato provocato proprio da quello scarico.-**

Nel caso del Canale H, **fermi restando gli altri requisiti sopra descritti**, bisognerebbe ricostruire l'intero percorso delle sostanze: **dal luogo dello sversamento, attraverso i tombini e la rete, fino al canale e al mare.-**

Tale conclusione potrebbe essere eventualmente raggiunta soltanto sulla base degli accertamenti tecnici e delle indagini svolte dagli organi competenti.-

Qualora questi elementi venissero accertati, la Procura potrebbe valutare la configurabilità del **reato di inquinamento ambientale.-**

E SE NON SI CONFIGURASSE L'ART. 452-BIS C.P.?

Se, invece, fosse dimostrata soltanto l'esistenza di scarichi irregolari, ma non anche un danno significativo e misurabile, potrebbero comunque configurarsi altri illeciti previsti dalla normativa ambientale.-

In particolare, potrebbero configurarsi:

- **altri reati ambientali**, soprattutto in caso di scarichi industriali non autorizzati, superamento dei limiti o violazione delle prescrizioni;
- **sanzioni amministrative**, specialmente per scarichi domestici irregolari o violazioni dei regolamenti;
- **obblighi di rimozione, bonifica e ripristino**;
- **responsabilità civile**, con conseguente risarcimento dei danni provocati.-

In parole semplici: **anche se non viene provato il grave danno richiesto dall'art. 452-bis c.p., lo scarico abusivo può restare illecito ed essere comunque sanzionato.-**

E SE IL PROBLEMA FOSSE STRUTTURALE?

Se l'evento fosse causato da una rete sottodimensionata, da un guasto o da un fenomeno meteorologico eccezionale, **non vi sarebbe automaticamente una responsabilità penale.-**

Bisognerebbe però verificare se il problema fosse già conosciuto e se chi aveva l'obbligo di intervenire abbia omissso o ritardato manutenzioni e misure necessarie.-

L'art. 40, secondo comma, c.p. stabilisce infatti che **non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.-**

In parole semplici: **un guasto può essere imprevedibile; ignorare consapevolmente un problema conosciuto è un'altra cosa.-**

5 CONCLUSIONI

Allo stato, non è possibile affermare che nel caso del Canale H sia stato commesso il reato di inquinamento ambientale.-

Spetterà agli accertamenti tecnici verificare la presenza di eventuali scarichi abusivi, individuarne la provenienza e stabilire se abbiano provocato un danno significativo e misurabile alle acque o all'ecosistema marino.-

Anche se non dovessero ricorrere tutti i presupposti dell'art. 452-bis c.p., potrebbero comunque emergere altri illeciti o responsabilità legati agli scarichi, alla manutenzione della rete e alla gestione di criticità già conosciute.-

La tutela dell'ambiente non comincia quando l'acqua alterata arriva in mare: comincia prima, con la prevenzione, i controlli, la manutenzione e l'individuazione delle cause.-